



**Comune di Mira**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 15.06.2011, successivamente modificato ed integrato con Delibere di Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2019 e n. 26 del 14.04.2022

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I – NORME PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

### CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 Depositi di osservazione e obitori

### CAPO III - FERETRI

- Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Piastrina di riconoscimento

### CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 11 Norme generali per il trasporto
- Art. 12 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 Orario dei trasporti
- Art. 14 Norme generali per i trasporti
- Art. 15 Riti religiosi
- Art. 15 bis - Sala del commiato
- Art. 16 [Abrogato]
- Art. 17 Trasferimento all'estero o dall'estero
- Art. 18 Trasporti funebri istituzionali
- Art. 19 Trasporto di resti mortali
- Art. 20 Trasporti di cassetine di resti ossei e urne cinerarie

## TITOLO II - CIMITERI

### CAPO I - CIMITERI

- Art. 21 Elenco cimiteri
- Art. 22 Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 23 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 24 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

### CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 25 Disposizioni generali
- Art. 26 Piano regolatore cimiteriale

### CAPO III - SEPOLTURE

- Art. 27 Sepolture gratuite
- Art. 28 Sepolture a pagamento

### CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 29 Inumazione
- Art. 30 Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni
- Art. 31 Tumulazione
- Art. 32 Introduzione di cassetine di resti ossei e/o urne cinerarie nel loculo
- Art. 33 Deposito provvisorio feretro

### CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 Esumazioni ordinarie
- Art. 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 36 Esumazione straordinaria
- Art. 37 Sistemazione della sepoltura a seguito di esumazione

- Art. 38 Estumulazioni
- Art. 39 [Abrogato]
- Art. 40 Raccolta dei resti ossei
- Art. 41 Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- Art. 42 Sostanze e materiali da operazioni cimiteriali
- Art. 43 Oggetti da recuperare
- Art. 44 Disponibilità dei materiali

#### **CAPO VI - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

- Art. 45 Crematorio
- Art. 46 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 46 bis Cremazione dei resti mortali
- Art. 46 ter Registro per la cremazione
- Art. 47 Consegna e destinazione delle ceneri
- Art. 47 bis Dispersione delle ceneri

#### **CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art. 48 Orario
- Art. 49 Disciplina dell'ingresso
- Art. 50 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- Art. 51 Fiori e piante ornamentali
- Art. 52 Materiali ornamentali

### **TITOLO III - CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Art. 53 Sepolture private
- Art. 54 Durata e decorrenza delle concessioni
- Art. 54 bis Rinnovo e proroga delle concessioni
- Art. 55 Modalità di concessione per la sepoltura individuale
- Art. 56 Uso delle sepolture private per famiglia
- Art. 57 Manutenzione

#### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Art. 58 Cessazione della sepoltura
- Art. 59 Cessazione della concessione
- Art. 60 Divisioni, Subentri
- Art. 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepoltura individuale
- Art. 61 bis Rinuncia a concessione cimiteriale perpetua
- Art. 62 Rinuncia a concessione di manufatti con costruzione a carico dei privati

#### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Art. 63 Revoca
- Art. 64 Decadenza
- Art. 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 66 Estinzione

### **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Art. 67 Accesso al cimitero
- Art. 68 Modalità di esecuzione dei lavori - Responsabilità
- Art. 69 Rimozione lapidi, tombe in marmo, manufatti ed ornamenti
- Art. 70 Obblighi del Comune
- Art. 71 Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelline e tombe di famiglia
- Art. 72 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 73 Introduzione e deposito di materiali
- Art. 74 [Abrogato]
- Art. 75 Vigilanza

Art. 76 Obblighi del personale delle imprese private

## **CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI**

Art. 77 Funzioni - Licenza

Art. 78 [Abrogato]

<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>
---

## **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 79 Richiesta di servizi

Art. 80 Concessione di loculi "a disposizione"

Art. 80 bis Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

Art. 81 Regolamento - Validità - Efficacia delle disposizioni

Art. 82 Rinvio

Art. 83 Entrata in vigore

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, del DPR 10/9/1990 n. 285, delle Circolari del Ministero della Sanità: n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31.7.1998, della Legge 30.3.2001 n. 130, del D.P.R. 15.7.2003 n. 254, della L. R. 04.03.2010 n. 18 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dal T.U.E.L. n. 267/2000, art. 113, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

### **Art. 3 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:

1.1 la visita necroscopica;

1.2 il servizio di osservazione dei cadaveri;

1.3 il recupero ed il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via per incidente o in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio comunale su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), all'obitorio o al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione (Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24 – art. 5);

1.4 la deposizione dei resti ossei nell'ossario comune a seguito di esumazioni o estumulazioni programmate.

2 Sono a pagamento i seguenti servizi:

2.1 cremazione;

2.2 inumazione e reinumazione in campo comune o reparti speciali;

2.3 tumulazione in genere;

2.4 esumazione ordinaria con richiesta di raccolta resti mortali;

2.5 estumulazione ordinaria con richiesta di raccolta resti mortali.

3. Sono altresì a carico del Comune i servizi di cui al comma 2, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute.

4. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno, i familiari interessati devono dimostrare di essere al di sotto della soglia del "minimo vitale" come disciplinato dal "regolamento comunale generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati".

### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio suddetto o nel cimitero:

2.1 l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;

2.2 copia del presente regolamento;

2.3 l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

2.4 l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

2.5 l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

2.6 ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3 Il Comune si avvale altresì del sito web istituzionale per rendere visibili i principali documenti di cui ai precedenti commi.

## **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco che può demandare con propria ordinanza la suddetta autorizzazione ai medici che effettuano la constatazione del decesso, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964, n. 185.

## **CAPO III FERETRI**

### **Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 8 - Verifica e chiusura feretri**

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffuse, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è stabilita dalla L.R. 04.03.2010 n. 18 art. 20 comma 3.

2. La responsabilità del trasporto di cadavere e resti mortali è normata dall'art. 21 L.R. 18/2010.

### **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90.

#### Per l'inumazione:

1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90.

1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni (viene considerata estumulazione ordinaria), potranno essere (se non viene scelta la cremazione) inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1.4. Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

Per la cremazione:

1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90.

1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

1.8. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Dirigente responsabile del servizio cimiteriale, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (paragrafo 3 della Circolare Min. Sanità 10/98).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

#### **Art. 10 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 11 – Norme generali per il trasporto**

1. Nel territorio del Comune di Mira il servizio di trasporti funebri non è assoggettato al diritto di privativa.

2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dall'ubicazione della sua sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

#### **Art. 12.- Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari di svolgimento dei servizi, di arrivo ai cimiteri, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con disposizione del Dirigente responsabile del servizio.

2. Costituisce trasporto quanto indicato dall'art. 18 comma 1 L.R. 18/2010 fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza.

3 Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, la Polizia Municipale adotta gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### **Art. 13 - Orario dei trasporti**

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari comunicandoli agli interessati.

#### **Art. 14 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Ai sensi dell'art. 23 L.R. 18/2010:

2.1 Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.

2.2 L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

2.3 Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

3. L'addetto al ricevimento del feretro deve controllare la regolarità dei documenti di accompagnamento. I suddetti documenti dovranno poi essere consegnati all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune.

#### **Art. 15 - Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Art. 15 bis - Sala del commiato**

1. Per sala del commiato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, si intende una struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. La gestione di una sala del commiato può essere svolta da soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria. La gestione della struttura è subordinata alla presentazione di segnalazione di inizio attività da presentare al Comune. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono all'Azienda ULSS.

3. La nuova struttura deve possedere i requisiti definiti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. 18/2010, con atto della Giunta Regionale. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere definiti ulteriori vincoli o requisiti per la gestione delle sale del commiato.

4. La Giunta comunale con propria deliberazione ha facoltà di istituire e disciplinare l'uso di una sala del commiato comunale, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di onoranze speciali.

#### **Art. 16 - [Abrogato]**

#### **Art. 17 - Trasporto all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

2. I passaporti mortuari relativi sono rilasciati dal Sindaco o dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali. (art. 114 del D.Lgs. 112/1998 – D.P.C.M. 26.5.2000 – Delibera G.R. del Veneto n. 1534/2002).

#### **Art. 18 - Trasporti funebri istituzionali**

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li affida a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
  - 1.1 salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio dell'ospedale su indicazione della pubblica autorità:
  - 1.2 salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari
  - 1.3 cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri o a tariffa ridotta, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.
4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione all'obitorio dell'Ospedale, in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

#### **Art. 19 - Trasporto di resti mortali**

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 254/15.7.2003, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

#### **Art. 20 - Trasporto di cassetine di resti ossei e urne cinerarie**

1. Il trasporto di cassetine di resti ossei e urne cinerarie può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4 Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Art. 21 - Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
- 1.1 Mira capoluogo.
  - 1.2 Marano frazione.
  - 1.3 Malcontenta frazione.
  - 1.4 Oriago-Borbiago frazione.
  - 1.5 Gambarare frazione.

#### **Art. 22 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dal T.U.E.L. 267/2000.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta, avanzata dall'interessato o dai familiari, tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

### **Art. 24 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri dell'Ente, salvo richiesta di diversa destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione alcuna, le salme, i resti ossei e le ceneri mortali di:

1.1 persone decedute nel territorio del Comune di Mira, qualunque ne fosse in vita la residenza;

1.2 persone decedute fuori del Comune di Mira ma aventi in esso, in vita, la residenza;

1.3 persone non residenti in vita nel Comune di Mira e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

1.4 persone non residenti in vita nel Comune di Mira ma aventi il coniuge, l'unito civilmente, il convivente o i parenti fino al 2° grado di parentela, ascendenti e discendenti nonché collaterali, sepolti in un cimitero del Comune di Mira. Per convivente si intende persona appartenente alla stessa famiglia anagrafica del defunto;

1.5 persone non residenti nel Comune di Mira ma aventi, al momento del decesso, il coniuge, l'unito civilmente o i parenti fino al 2° grado di parentela, ascendenti e discendenti nonché collaterali, residenti nel Comune di Mira;

1.6 persone che hanno cambiato residenza da non più di cinque anni, cioè che risiedevano fino a cinque anni prima nel Comune di Mira;

1.7 nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.

1.8 I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone di cui ai punti: 1.1, 1.2, e 1.3.

1.9 persone decedute che in vita avevano la residenza nelle seguenti vie del Comune di Venezia: Benaco, Ceresio, Colombara, Dei Salmoni, J. Del Cassero, Del Luccio, Del Maggiolino, Dell'Erba, Della Stazione, Delle Carpe, Delle Lamprede, Delle Trote, Dello Spazio, Eupili, Lago d'Idro, Lago d'Iseo, Lago d'Orta, Lago di Bolsena, Lago di Fimon, Lario, Licori, Malcontenta, Marcuzzo, Monego, Moranzani, Nemi, Ortolan, Padana, Parmesan, Piva, Trasimeno, Verbano, Zorzi, Lago di Garda, Lago di Misurina, 1<sup>a</sup> Armata, 2<sup>a</sup> Armata, 3<sup>a</sup> Armata, della Chimica, dell'Elettronica, della Tecnica, Don Picchioluto.

Tali vie sono da già da molto tempo considerate "convenzionate" con il Comune di Mira e pertanto i cittadini ivi residenti sono equiparati ai residenti del Comune di Mira.

2. Sono altresì ricevute le salme di persone morte in case di riposo od altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente a questo, la residenza nel Comune di Mira.

3. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, i resti ossei e le ceneri mortali di persone aventi diritto al seppellimento rispettivamente in loculi, ossari e nicchie cinerarie, già oggetto di apposita concessione cimiteriale o in sepolture private a loro destinate.

4. I resti ossei raccolti in apposita cassetta di zinco e le ceneri mortali raccolte in apposita urna cineraria possono essere:

4.1 Tumulate in un loculo già oggetto di apposita concessione cimiteriale a favore di una determinata persona (se in vita) o di una determinata salma se ivi già tumulata.

4.2 Inumate (valido solo per le urne cinerarie) in una esistente sepoltura come descritto nell'art. 47 punto 2.4.

5. La sepoltura di salme, resti ossei, ceneri mortali dei soggetti citati in questo articolo, avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune.

6. Il ricevimento e la sepoltura in genere di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie di ceneri mortali, è assoggettato al pagamento della tariffa comunale di "Ricevimento salma/ resti mortali/ ceneri.....", con esclusione delle persone decedute di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 e 7 del presente art. 24.

7. Il Sindaco, con apposito provvedimento, può autorizzare in via eccezionale e per giustificati motivi la sepoltura nei cimiteri comunali, di cadaveri, di resti mortali, resti ossei o ceneri, in deroga al presente articolo, ai non residenti deceduti fuori comune, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.

Alla Giunta Comunale compete definire l'eventuale tariffa per l'assegnazione/concessione della sepoltura di cui al punto precedente.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 25 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata decennale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 29.

### **Art. 26 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.
2. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
4. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - 4.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
  - 4.2. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
  - 4.3. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
  - 4.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - 5.1 campi di inumazione comune;
  - 5.2 campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - 5.3 campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - 5.4 tumulazioni individuali (loculi);
  - 5.5 cellette ossario;
  - 5.6 nicchie cinerarie;
  - 5.7 ossario comune;
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni dovranno tenere conto di quanto indicato dagli art. 72 e 73 del DPR 285/90.
8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPO III SEPOLTURE**

### **Art. 27 - Sepolture gratuite**

1. Le sepolture gratuite sono soltanto le inumazioni nei campi comuni dei cimiteri comunali soggette al pagamento del relativo diritto per l'operazione cimiteriale di inumazione ordinaria.

### **Art. 28 - Sepolture in concessione a pagamento**

1. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla **Giunta Comunale**, sono:

- 1.1 aree in concessione per inumazioni singole di durata superiore a 10 anni.
- 1.2 aree in concessione per l'edificazione di cappelline di famiglia o tombe di famiglia.
- 1.3 loculi.
- 1.4 cappelline o tombe di famiglia.
- 1.5 cellette ossario.
- 1.6 nicchie cinerarie.

## **CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 29 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- 1.1 sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 1.2 Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2.1 L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno è consentito se autorizzato dal Ministero della sanità (ora Ministero della salute), che ha autorizzato l'uso del manufatto denominato BARRIERA, realizzato in materiale biodegradabile, identificato con la sigla MATER-BI-ZI010, in sostituzione della cassa di metallo (Decreto Ministero della Sanità del 01.02.1997 e 09.7.2002).

3. E' vietato agli operatori cimiteriali di effettuare operazioni d'apertura delle casse di legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

4. Onde evitare di inumare casse di zinco, le imprese dovranno adottare detto manufatto "Barriera", oppure mettere all'esterno del feretro la cassa di zinco nel trasporto superiore al 100 km. onde poterla togliere prima dell'inumazione, oppure di scegliere la soluzione di tumulare il feretro contenente la cassa di zinco nel loculo o tomba di famiglia, anziché nella fossa.

5. L'Autorità sanitaria competente potrà comunque dare indicazioni anche diverse ritenute necessarie.

6. Sia nei casi di sepoltura privata che nei casi di sepoltura comune gli aventi titolo devono presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali la comunicazione per l'esecuzione dei lavori di posa in opera della tomba in marmo sopra la sepoltura assegnata.

La comunicazione tipo, già predisposta dall'Ufficio a seconda della tipologia prevista, viene normalmente consegnata al concessionario o assegnatario contestualmente alla documentazione della concessione o al momento dell'assegnazione.

La tipologia e la conformazione della tomba da allestire dovranno essere tassativamente conformi a quella già definita e descritta nella comunicazione stessa.

Qualora entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della comunicazione non vi sia alcuna sospensione da parte dell'Ufficio i lavori previsti si intendono tacitamente assentiti.

La suddetta comunicazione è prevista anche nel caso di lavori di iscrizione delle generalità del defunto ed arredo sacro da apporsi sul sigillo in marmo del loculo o dell'ossario. In tal caso il termine di sospensione è ridotto a giorni dieci.

7. In sostituzione della tomba in marmo con tipologia già definita, cosiddetta tomba "tipo unificato" il concessionario o assegnatario della sepoltura, sempre presentando prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro in cimitero, la domanda di autorizzazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali, può posizionare sul cippo:

7.1 una lastra in marmo di colore chiaro di ingombro massimo di mt. 0,60 x mt. 0,40, da porsi orizzontalmente o inclinata e sulla quale dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Un recinto in marmo di colore chiaro delle misure d'ingombro della larghezza di mt. 0,80, della lunghezza di mt. 1,80, di altezza fuori terra di mt. 0,10 e dello spessore di mt. 0,02.

7.2 nei reparti da C1 a C10 del cimitero di Oriago è prevista una diversa tipologia di tomba unificata definita dagli atti della Giunta che istituisce i suddetti nuovi campi; in tale ambito non sono consentite impermeabilizzazioni, anche parziali, della superficie erbata. In ogni caso, ogni intervento di abbellimento e/o decoro della tomba a tipologia unificata, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali. Nei reparti destinati alle sepolture comuni, il Comune ha facoltà di provvedere, autonomamente e senza preavviso alcuno, ad interventi di modifica finalizzati alla omogeneità dei reparti.

8. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di tutti i manufatti, fanno carico interamente ai concessionari e/o assegnatari o loro aventi causa.

9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

10. La posa in opera delle tombe in marmo potrà avvenire non prima che siano trascorsi 12 mesi dall'inumazione al fine di evitare possibili problemi di cedimento del terreno.

11. Tanto sulle sepolture per inumazione comuni che private, con esclusione dei reparti da C1 a C10 del Cimitero di Oriago, si possono deporre vasi portafiori e coltivare piccole aiuole. Le aiuole non potranno che occupare una piccola parte della superficie all'interno della tomba in marmo di "tipo unificato". Sono ammessi pure piccoli arbusti di altezza non superiore a mt. 0,60. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Servizi Cimiteriali o avviso scritto posizionato sulla tomba stessa. In caso di inadempienza, l'Ufficio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento di quanto in contrasto con le suddette norme, senza che il concessionario possa vantare diritti di risarcimento o indennizzo alcuno.

12. Durante i dodici mesi di attesa per la posa in opera della tomba in marmo con tipologia "unificata", il concessionario può allestire in opera un recinto provvisorio in legno delle misure massime di cm. 80 x 180. Tale recinto dovrà essere rimosso ed allontanato dal cimitero a cura e spese del concessionario al momento della posa in opera della tomba in marmo definitiva.

### **Art. 30 - Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni**

1. I cimiteri hanno campi comuni distinti per le diverse destinazioni:

1.1 Inumazioni ordinarie decennali.

1.2 Inumazioni straordinarie quinquennali (campi speciali per salme indecomposte) a seguito di estumulazioni e/o esumazioni negative (resti mortali inconsunti).

1.3 Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.

1.4 Inumazioni ordinarie di arti.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli art. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

### **Art. 31 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc... - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento la costruzione di nuovi manufatti per la tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

### **Art. 32 - Introduzione di cassettoni di resti ossei e/o urne cinerarie nel loculo**

1. Ogni loculo può "ospitare", se lo spazio lo consente, una o più cassettoni di resti ossei e/o urne cinerarie, sia o meno presente all'interno un feretro, per consentire l'avvicinamento dei resti mortali e/o ceneri a salme di congiunti legati tra di loro da coniugio, unione civile, vincoli di parentela in linea retta e collaterale fino al 3° grado e di affinità di primo grado, ivi tumulate o da tumulare. In caso di affinità di primo grado è necessaria la previa acquisizione dell'assenso alla sepoltura da parte del concessionario o dei suoi aventi titolo.

2. Il concessionario del loculo "ospitante", se ancora non è tumulata la salma avente diritto, o il familiare della salma ivi tumulata deve esprimere il suo assenso alla tumulazione nel loculo medesimo della o delle cassettoni di resti ossei e/o urna/e cinerarie.

3. Il loculo "ospitante" deve avere regolare concessione cimiteriale a favore di quella precisa salma, resti ossei, ceneri mortali ivi tumulati. Alla scadenza della concessione anche le eventuali cassettoni ed urne ivi tumulate, introdotte successivamente dovranno essere estumulate.

4. La tumulazione di cassettoni di resti ossei e/o urna cineraria è soggetta al pagamento della tariffa comunale per operazione cimiteriale di "immissione in loculo .....".

5. Il sigillo in marmo dovrà essere rimosso e riposizionato a cura e spese del richiedente, salvo quando il sigillo in marmo risulta facilmente rimovibile dal personale addetto ai servizi cimiteriali in quanto montato su apposite staffe metalliche.

### **Art. 33 - Deposito provvisorio feretro**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto, per una durata limitata, in apposito loculo individuato tra quelli disponibili e destinati alla tumulazione provvisoria nel cimitero comunale previsto dal Comune, previo pagamento del canone annuo definito nelle "tariffe per operazioni cimiteriali" aggiornate ed approvate dall'organo comunale competente con apposito provvedimento amministrativo.

2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

2.1 salme destinate ad essere tumulate in sepolture costruite dal Comune che non sono al momento ancora disponibili.

2.2 per coloro che richiedono ed ottengono la concessione per l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.

2.3 per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private o cappelline private.

2.4 per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2.5 qualora si tratti di feretri destinati ad essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione dei feretri tumulati "in provvisorio";

2.6 qualora si tratti di salme oggetto di provvedimento dell'Autorità giudiziaria in attesa del rilascio di nulla osta alla cremazione.

3. Il Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali può concedere in via del tutto eccezionale, la tumulazione in loculo "provvisorio" di salme, cassetine resti ossei ed urne cinerarie, con modalità e costi uguali a quelli in argomento.

4. La durata massima della tumulazione provvisoria del feretro o cassetina ossario o urna cineraria è di 36 mesi. Il Dirigente può per validi e giustificati motivi prodotti dagli interessati, concedere un periodo di proroga a seconda dei casi.

5. Nel caso in cui il familiare non proceda alla tumulazione definitiva del feretro tumulato in "provvisorio" o cassetina resti ossei o urna cineraria, entro il termine massimo precedentemente fissato, l'Ufficio Servizi Cimiteriali, previa diffida agli interessati, provvederà all'assegnazione del loculo comunale disponibile ponendo a carico dei familiari il costo di concessione relativo ed il pagamento delle operazioni di estumulazione e tumulazione definitiva.

6. Il canone di utilizzo è calcolato annualmente, con riferimento al periodo intercorso dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. La frazione maggiore di sei mesi è computata come anno.

## **CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 34 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle relative ad esumazione di resti mortali provenienti dal campo indecomposti e quelle esumazioni effettuate per scadenza di concessione a pagamento.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto ed il periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti).

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali.

4. E' compito dell'incaricato per le opere di esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

### **Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito dell'Ufficio servizi cimiteriali **programmare le operazioni** di esumazione e la loro registrazione, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. I parenti delle salme interessate da esumazioni ordinarie dovranno essere informati con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio. In caso di irreperibilità dei destinatari sarà sufficiente la pubblicazione di un

avviso all'Albo Pretorio Comunale e l'avviso da affiggersi presso il cimitero interessato di cui al successivo comma.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e in concessione è oggetto di specifico avviso da affiggere presso il cimitero interessato collocando appositi cartelli all'ingresso dell'area cimiteriale e direttamente sui campi da esumare.

#### **Art. 36 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, previa autorizzazione del Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, nei seguenti casi:

1.1 per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

1.2 su richiesta dei familiari per trasferimento in altro Comune o per tumulazione in cappelline o tombe di famiglia dei cimiteri comunali;

1.3 su richiesta dei familiari per la cremazione della salma o resti mortali.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e quindi sono vietate dal mese di maggio fino al mese di settembre.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

#### **Art. 37 - Sistemazione della sepoltura a seguito di esumazione**

1. Nel caso di renumazione dei resti mortali non completamente mineralizzati a seguito di esumazione, nessuna opera è più ammessa sopra la sepoltura ad esclusione di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 29 del Regolamento.

Verrà predisposta, a spese e cura dell'Ente una croce di legno con targhetta di materiale inalterabile contenente i dati anagrafici della salma e la foto precedentemente recuperata dalla tomba stessa. Tale disposizione è valida anche nel caso i resti mortali siano inumati in altro campo per una più razionale disposizione delle sepolture e nel caso di inumazione in campo indecomposti.

#### **Art. 38 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie e sono regolate dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

3.1 a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 20 anni o la richiesta sia relativa ad una salma con sepoltura ancora in concessione.

3.2 su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I parenti delle salme interessate da estumulazioni ordinarie dovranno essere informati con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio. In caso di irreperibilità dei destinatari sarà sufficiente la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio Comunale e l'avviso da affiggersi presso il cimitero interessato di cui al successivo comma.

5. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è oggetto di specifico avviso da affiggere presso il cimitero interessato collocando appositi cartelli all'ingresso dell'area cimiteriale e direttamente sui reparti interessati.

6. Per le estumulazioni straordinarie si richiama quanto previsto dall'art. 40 comma 3 della L.R. 18/2010.

#### **Art. 39 - [Abrogato]**

#### **Art. 40 - Raccolta dei resti ossei**

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte dalle esumazioni ed estumulazioni.

2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune. E' ammessa la cremazione dei resti ossei con collocazione delle ceneri in sepoltura privata.

#### **Art. 41 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.

2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:

2.1 Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere solo su autorizzazione del Dirigente in caso di carenza di spazi nel campo indecomposti.

2.2 Trasferimento in altra fossa nel campo indecomposti, in contenitore di materiale biodegradabile, o, subordinatamente, in altro campo di inumazione.

2.3 Avvio, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90 e art. 46/3 del presente regolamento), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, possono essere:

3.1 Inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.

3.2 Avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto (come disposto dall'art. 46.3 del presente regolamento) purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, intesa quale mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n° 130/01. La relativa tariffa dovuta per l'operazione di reinumazione sarà oggetto di rivalsa da parte dell'Ente nei confronti dei familiari.

6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

7.1 anni 5 nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.

7.2 anni 2 nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

#### **Art. 42 – Sostanze e materiali da operazioni cimiteriali**

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. n. 254 del 15.7.2003.

#### **Art. 43 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 44 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non è stato richiesto dai familiari interessati entro il termine fissato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli o trattarli come rifiuti secondo le norme vigenti.

2. Le opere ritenute di valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

#### **Art. 45 - Crematorio**

Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello disponibile alla ricezione.

#### **Art. 46 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma, del DPR 10/9/1990, n. 285 e art. 74 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso ai sensi art. 46 L.R. 18/2010.

2. La suddetta autorizzazione viene rilasciata previo acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della manifestazione di volontà dal defunto o dai suoi familiari come stabilito dall'art. 47 L.R. 18/2010 che a sua volta rinvia all'art. 3 Legge 130/2001.

#### **Art. 46 bis Cremazione dei resti mortali**

1. Per la cremazione dei resti mortali e resti ossei a seguito di esumazione ed estumulazione di salma non è necessario il processo verbale reso dal coniuge o dai parenti più prossimi.

2. E' sufficiente la manifestazione di volontà espressa dal coniuge o, a causa del decesso dello stesso, dal parente più prossimo. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, la manifestazione di volontà dovrà essere prodotta all'Ufficio Servizi Cimiteriali in conformità all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità, nel caso di parenti residenti fuori comune, possono essere inviate all'Ufficio suddetto anche a mezzo telefax.

#### **Art. 46 ter - Registro per la cremazione**

1. È istituito presso il Comune il Registro per la cremazione.

2. Nel registro per la cremazione previsto dall'art. 48 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa. La semplice registrazione non costituisce manifestazione di volontà alla cremazione.

3. L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 3, lettera b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

4. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del codice civile, l'Ufficio competente provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.

5. Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

6. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

7. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.

8. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica. Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 c.c., se conservato presso l'Ufficio competente.

9. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari ovvero per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 49, quinto comma, della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, da cui deve risultare:

- cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna.

#### **Art. 47 - Consegna e destinazione delle ceneri**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Il trasporto dell'urna non è soggetto a prescrizione precauzionale igienica-sanitaria.

2. A richiesta degli interessati l'urna può avere una delle seguenti destinazioni:

2.1 tumulata in apposita nicchia cineraria del cimitero previo pagamento della relativa concessione.

2.2 tumulata in loculo già concesso per la tumulazione o la destinazione di una determinata salma. Le ceneri rimarranno nel loculo fino alla scadenza della concessione dello stesso. Al Comune dovrà essere pagata la tariffa per operazioni cimiteriali di "immissione in loculo...".

2.3 tumulata in cappellina o tomba di famiglia previo consenso del concessionario e pagamento della relativa tariffa di tumulazione.

2.4 inumata in sepoltura in campo comune o a pagamento. In questo caso l'urna deve prima essere collocata all'interno di un manufatto di cemento o plastica di adeguate misure, ermeticamente chiuso e successivamente inumata all'interno della tomba in marmo.

2.5 Affidamento dell'urna al familiare. Procedura:

- Presentazione di una domanda in bollo da parte di un parente del defunto, che dovrà avere la residenza nel Comune di Mira e che sarà anche affidatario dell'urna. Alla domanda dovrà essere allegata la manifestazione di volontà del defunto che potrà essere espressa come stabilito dall'art. 47 L.R. 18/2010 che a sua volta rinvia all'art. 3 Legge 130/2001.

È consentito, in caso di comprovati vincoli affettivi o di riconoscenza, l'affidamento anche a soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto. Nella domanda dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente-affidatario dell'urna;
- la dichiarazione di responsabilità per la conservazione, tutela e custodia dell'urna cineraria contenente le ceneri del proprio caro e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di verificare il buono stato di conservazione dell'urna stessa;
- il luogo di conservazione e custodia dell'urna che dovrà essere nell'abitazione del richiedente;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna cineraria in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla o trasferisse la residenza in altro Comune, previo pagamento delle tariffe previste per il mantenimento dell'urna cineraria all'interno del cimitero;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 60 giorni.

I suddetti dati saranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali composta da:

a) domanda in bollo;

b) autorizzazione in bollo all'affidamento dell'urna cineraria.

L'Ufficio stesso provvederà a rilasciare copia dell'autorizzazione all'affidatario.

2.6 L'affidatario dell'urna può demandare anche a soggetti privati la conservazione dell'urna alle stesse condizioni attuate nei cimiteri comunali, e in casi di cessazione dell'attività, con l'obbligo di restituire tali urne in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.

#### **Art. 47 bis - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri deve avvenire in conformità alla scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ossia contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione.
2. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita, come previsto dall'art. 50 della L.R. n. 18/2010:
  - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
  - b) in natura;
  - c) in aree private.
3. Il Consiglio comunale con propria deliberazione individua i luoghi all'interno dei cimiteri o in aree pubbliche o in natura per la dispersione delle ceneri e ne disciplina le modalità, nel rispetto della legge n. 130/2001 e della L.R. n. 18/2010.
4. La dispersione delle ceneri deve essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
5. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio della relativa autorizzazione.
6. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione è comunque vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, num. 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
7. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dal coniuge, dall'unito civilmente, dal parente più prossimo, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati cui il defunto aderiva in vita, o da personale autorizzato dal Comune.
8. La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri di Mira è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.
9. La dispersione nel territorio di Mira, all'interno del cimitero avverrà alla presenza del personale autorizzato che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura del relativo verbale.

### **CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 48 - Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco suddiviso in due periodi: invernale ed estivo. Il cambio di orario estivo/invernale si effettua ad inizio novembre, il primo lunedì successivo al giorno della Commemorazione dei Defunti, mentre il cambio invernale/estivo coincide con il cambio dell'ora solare/legale ai sensi della normativa vigente.
2. L'ingresso e uscita dei visitatori sono regolati dal personale addetto alla custodia dei cimiteri mediante chiusura dei cancelli con l'ausilio di dispositivi automatici o, in alternativa, manualmente.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono riportati nei pannelli affissi vicino ai vari ingressi.

#### **Art. 49 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute o età, il Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe dei familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto funebre e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
5. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:

- 5.1 Agli animali, salvo i cani al servizio di persone non vedenti;
- 5.2 Alle persone in stato d'ubriachezza o evidente alterazione;
- 5.3 Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- 5.4 A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- 5.5 Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **Art. 50 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - 1.1 Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - 1.2 Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - 1.3 Introdurre oggetti irriverenti;
  - 1.4 Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
  - 1.5 Consumare cibi e bevande;
  - 1.6 Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe, cappelline di famiglia, loculi, ossari, nicchie ecc., altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - 1.7 Danneggiare e deturpare manufatti o edifici;
  - 1.8 Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - 1.9 Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
  - 1.10 Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - 1.11 Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - 1.12 Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
  - 1.13 Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, nonché dei familiari interessati.
  - 1.14 Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - 1.15 Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
  - 1.16 La vendita di oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi, lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 51 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'Ufficio Servizi Cimiteriali incaricherà gli operatori cimiteriali affinché provvedano a togliere o sradicare gli stessi con deposito negli appositi cassonetti di raccolta.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura il diserbo e la successiva eliminazione delle erbe.
3. E' vietato depositare vasi di fiori ed ornamenti in genere sul pavimento dei blocchi loculi, ossari, nicchie cinerarie o entro sepolture ancora vuote su qualsiasi fila. Gli operatori cimiteriali addetti provvederanno a togliere dai suddetti luoghi quanto depositato abusivamente previa affissione di appositi avvisi nei cimiteri.

#### **Art. 52 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati 10 giorni prima dell'intervento, se noti, o pubblicata all'interno del cimitero per un mese direttamente nei pressi della sepoltura interessata, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

# TITOLO III CONCESSIONI

## CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

### **Art. 53 - Sepulture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere altresì concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) Sepolture individuali (inumazioni individuali, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie).
  - b) Sepolture per famiglie, Enti e collettività (Cappelline familiari, tombe a più posti).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo di concessione stabilito dalla Giunta Comunale.
5. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. L'atto di concessione deve indicare:
  - 7.1. La natura della concessione e la sua identificazione nonché il numero di posti di sepoltura.
  - 7.2. L'inizio e la fine della concessione
  - 7.3. La durata.
  - 7.4. Il corrispettivo della concessione.La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
- 7.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte.
- 7.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. La concessione può essere solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

### **Art. 54 - Durata e decorrenza delle concessioni**

1. Le concessioni cimiteriali di sepolture private a pagamento date in concessione sono:
  - 1.1 Inumazioni individuali per un periodo di anni 30 (eventualmente rinnovabili ai sensi dell'art. 54 bis).
  - 1.2 Loculi individuali per un periodo di anni 35 (eventualmente rinnovabili ai sensi dell'art. 54 bis).
  - 1.3 Ossari individuali (cellette per ossa) per un periodo di anni 35 (eventualmente rinnovabili ai sensi dell'art. 54 bis).
  - 1.4 Nicchie cinerarie (cellette per urne cinerarie) per un periodo di anni 35 (eventualmente rinnovabili ai sensi dell'art. 54 bis).
  - 1.5 Cappelline di famiglia e tombe di famiglia per un periodo di anni 99, o diverso periodo opportunamente disposto con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La decorrenza della concessione ha inizio dalla data di stipula dell'atto di concessione cimiteriale.
3. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione / esumazione della salma ivi sepolta, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione una celletta ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.
4. Nel caso la salma non fosse mineralizzata, i relativi resti mortali inconsunti, a scelta degli eredi aventi diritto, potranno essere:
  - a) reinumati nel campo indecomposti del cimitero o, solo su indicazione dell'Ufficio, in altra fossa disponibile per un periodo minimo di cinque anni (ridotti a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti);
  - b) portati in cremazione e le risultanti ceneri deposte in ossario comune o destinate con le modalità previste dall'art. 47 del presente regolamento.

5. Qualora pervenga richiesta di occupare con nuova salma sepolture già concesse a durata perpetua, siano esse tombe o loculi, si procederà alla trasformazione delle concessioni stesse da perpetue in trentennali, per inumazioni, e trenta quinquennali, per tumulazioni, non rinnovabili, con decorrenza dalla data di nuova occupazione delle sepolture con obbligo di nuovo contratto e pagamento del costo di concessione in vigore. Inoltre restano a carico del richiedente tutti gli altri servizi accessori necessari alle sepolture delle stesse (esumazioni, inumazioni, ecc.).

#### **Art. 54 bis - Rinnovo e proroga delle concessioni**

1. Alla scadenza della concessione prevista di sepolture (spazi di inumazione, loculi, ossari, nicchie) il concessionario può richiederne, per una sola volta, il rinnovo per una durata pari a 15 anni, a condizione che nel cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una adeguata disponibilità di sepolture dei diversi tipi destinati a concessione.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, individua i cimiteri in cui è possibile accogliere la richiesta di rinnovo della concessione e ne determina le tariffe.

3. La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo ha decorrenza, in ogni caso e a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla scadenza originaria.

4. Oltre al rinnovo di cui ai commi precedenti può essere concessa una proroga della concessione quando in un loculo sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di vent'anni. In tal caso la proroga sarà commisurata al numero di anni mancanti al compimento del ventennio di tumulazione. Per ogni anno o frazione di anno di proroga sarà corrisposta una somma pari ad un quindicesimo della tariffa vigente per la concessione all'atto della proroga.

#### **Art. 55 - Modalità di concessione per la sepoltura individuale**

1. La sepoltura individuale privata viene concessa per decesso della persona cui è destinata cioè in presenza di:

- a. salma per inumazione;
- b. salma per loculi;
- c. resti ossei per le cellette ossario;
- d. ceneri mortali in urne cinerarie per le nicchie cinerarie.

2. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere in nessun caso oggetto di trasferimento.

3. La concessione di spazi inumatori, loculi, ossari o cinerari avviene per zone definite e per ordine progressivo delle sepolture disponibili per ogni tipologia di sepoltura secondo l'ordine di ricevimento dell'istanza di sepoltura presentata dall'avente titolo.

4. Esaurite le zone definite verranno individuate dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.

5. L'assegnazione di loculi, ossari o cinerari sarà effettuata sistematicamente, quando possibile e tenendo conto delle disponibilità, occupando la parte disponibile procedendo da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto per ricominciare alla colonna successiva dal basso verso l'alto, al fine di garantire una regolare progressione e continuità delle sepolture.

6. La concessione delle sepolture di cui al comma 3 può essere compiuta per richieste di avvicinamento a sepolture di coniuge, unito civilmente, parenti entro il terzo grado del C.C. o affini entro il primo grado del C.C. o conviventi dichiarati anagraficamente, limitatamente allo stesso manufatto o manufatti vicini. La richiesta di concessione per avvicinamento può essere accolta anche al di fuori delle zone definite di cui al comma 3, qualora vi siano spazi disponibili nel medesimo manufatto o in manufatti vicini.

6 bis. Per le richieste di concessione di cui al precedente comma 6, nel caso si tratti di sepoltura che si trovi nell'ultima fila delle zone definite e di uso corrente, l'avvicinamento può essere compiuto, in deroga al comma 5, occupando nella/e colonna/e successiva/e la parte disponibile procedendo in un'unica linea orizzontale da sinistra verso destra affiancando le sepolture. Nel caso invece si tratti di sepoltura che si trovi in zone dove sussistono spazi di risulta, l'avvicinamento può essere compiuto, in deroga al comma 5, occupando la parte disponibile sia procedendo orizzontalmente, da sinistra verso destra e/o da destra verso sinistra, che verticalmente, dall'alto verso il basso e/o dal basso verso l'alto.

6 ter. Compatibilmente con le disponibilità presenti in ciascun cimitero, la Giunta Comunale con propria deliberazione individua una riserva di sepolture negli spazi cimiteriali definiti di cui al comma 3, da destinare alla concessione di loculo e ossario/cinerario a favore di invalidi di guerra e a persone con ridotta capacità

motoria affette da disabilità riconosciuta dagli organi competenti e/o da invalidità civile non inferiore al 75% che siano coniuge, unito civilmente, parente - entro il secondo grado del codice civile - del defunto, ancorché non siano i concessionari delle sepolture, al fine di agevolarne l'accesso.

7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, è soggetta a procedimento di evidenza pubblica per informare i soggetti interessati. I criteri di assegnazione saranno stabiliti dalla Giunta Comunale.

8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. Nel caso si dovesse procedere, su richiesta dei familiari aventi titolo, all'esumazione o estumulazione, prima della scadenza della concessione, di una salma dal terreno o loculo comunale si dovrà procedere nel seguente modo:

9.1 Verifica della concessione cimiteriale ancora in vigore che deve essere stata destinata appositamente alla salma da estumulare.

9.2 Estumulazione e riduzione in resti ossei della medesima salma.

9.3 Ritumulazione dei resti ossei nel medesimo loculo di provenienza.

9.4 Tumulazione della nuova salma avente un grado di parentela con la precedente.

9.5 Predisposizione di una nuova concessione cimiteriale a favore della nuova salma tumulata.

9.6 Pagamento del costo di concessione in vigore al momento della nuova tumulazione, compreso diritti comunali per operazione cimiteriale di estumulazione con raccolta resti e nuova tumulazione.

9.7 La concessione originaria sarà considerata decaduta e nessun rimborso è dovuto al concessionario originario o aventi diritto.

10. Nel caso in cui nel loculo comunale, regolarmente concesso per la tumulazione di una determinata salma, anziché trovarsi all'interno il feretro contenente la salma stessa, per un qualsivoglia motivo, è presente invece una cassetta di zinco od un'urna cineraria contenente i resti o le ceneri di quella suddetta salma, al fine di poter tumulare in quello stesso loculo una nuova salma, avente con quella originaria un legame di parentela, è necessario predisporre una nuova concessione cimiteriale per la nuova salma da tumulare anche se la cassetta o l'urna già presente nel loculo non viene rimossa. Oltre al costo di concessione dovrà essere pagata la tariffa comunale per "operazioni cimiteriali di tumulazione".

#### **Art. 56 - Uso delle sepolture private per famiglia**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private per famiglia (tomba in camera sotterranea o cappellina) è riservato alla persona del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, dell'unito civilmente, oltre a quelle dei suoceri, dei generi e delle nuore.

2. Tra i figli sono altresì compresi anche i naturali, legittimati ed adottati.

3. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 da presentare al Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

4. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 3 comma.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6. Nella tumulazione in camera sotterranea ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

6.1 E' vietato sovrapporre un feretro all'altro, nel senso che ogni feretro deve essere posto in loculo indipendente e separato dagli altri.

#### **Art. 57 - Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o d'igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;

- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

## **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Art. 58 - Cessazione della sepoltura**

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

2. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

### **Art. 59 - Cessazione della concessione**

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

### **Art. 60 – Divisioni, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dagli Uffici Servizi Cimiteriali. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

### **Art. 61 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepoltura individuale**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura privata a tempo determinato a condizione che sia libera o liberabile da salme, ceneri o resti con spese a carico del concessionario o aventi titolo.

1.1. Nel caso di accettazione della rinuncia, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma così calcolata:

$$\frac{T}{2 \times N} \times t$$

dove: **T** è la tariffa della concessione in vigore al momento della rinuncia;

**t** ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione.

**N** numero degli anni di durata della concessione.

Il rimborso così calcolato non è dovuto in caso di rinuncia oltre il ventesimo anno dall'inizio della concessione.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Art. 61 bis – Rinuncia a concessione cimiteriale perpetua**

1. Si concede all'Ente la possibilità di accettare, a sua discrezione, la retrocessione di concessioni di sepolture individuali perpetue di loculi, nicchie-ossario ed aree, costruite dall'Amministrazione Comunale, solamente a condizione che il titolare della concessione perpetua od altresì gli aventi diritto, manifestino la volontà di retrocessione della concessione stessa mediante presentazione di una opportuna dichiarazione e che la salma, i resti ossei o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti;

2. ai retrocedenti di concessioni cimiteriali perpetue, sarà riconosciuto il rimborso di una somma pari alle percentuali riportate nella seguente tabella, specificando che la percentuale d'indennizzo dei loculi, cellette-ossario ed aree per una sepoltura sarà calcolata sulla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta di retrocessione rapportata agli anni di utilizzo:

Intervallo di utilizzazione	percentuale di indennizzo
0 ÷ 30	50%
31 ÷ 50	40%
51 ÷ 70	30%
> 71	20%

### **Art. 62 - Rinuncia a concessione di manufatti con costruzione a carico dei privati**

1. Il Comune ha altresì la facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree con costruzione a carico dei privati, salvo i casi di decadenza, quando:

1.1 Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa.

1.2 Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero e liberato a cura e spese del concessionario da salme, ceneri o resti ossei.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo la concessione, salvo accettazione da parte del Comune, di un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte del Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

3. Oltre all'indennizzo di cui al punto 2., spetta al concessionario il rimborso del costo di concessione calcolato ai sensi dell'art. 61, punto 1.1.

## **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 63 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto una delle seguenti possibilità:

2.1 L'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

2.2 Un numero di cellette ossario idonee per la tumulazione di tutti i resti ossei rinvenuti dall'esumazione o estumulazione della sepoltura revocata, per la durata prevista dall'art. 54 comma 1.

3. Della decisione assunta, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario con lettera raccomandata a.r. ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 64 – Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1.1 Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per la quale era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.

1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

1.4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati,

1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima sepoltura sia stata effettuata da almeno 50 anni.

1.6. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

1.7. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,

2. Nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, decorso infruttuosamente il periodo indicato nella diffida destinata al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili, ove non ricorrono circostanze tali da giustificare una eventuale proroga, viene pronunciata la decadenza della concessione.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali.

### **Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione con apposita ordinanza, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

2. Dopo gli eventuali lavori di restauro, ripristino del decoro e/o della sicurezza, il Comune può gestire direttamente la sepoltura o concederla a terzi richiedenti, alla tariffa attuale per quel tipo specifico di sepoltura.

3. Il concessionario o gli aventi diritto non possono richiedere od esigere dal Comune nessun indennizzo, risarcimento o rimborso.

#### **Art. 66 – Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 67 - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali durante gli orari di apertura dei cimiteri. Qualora nell'area interessata sia previsto lo svolgimento di un rito funebre ogni lavoro dovrà essere sospeso.

3. Nel periodo dal 28 Ottobre al 04 Novembre di ogni anno, non è autorizzato l'inizio di nessun lavoro presso il cimitero da parte di operatori privati e quelli in corso devono essere sospesi con l'obbligo di recintare l'area di intervento. Si dovranno inoltre smontare armature e ponteggi al fine di non arrecare intralcio o disagio all'utenza.

4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura dei luoghi.

6. E' vietata la circolazione dei veicoli privati ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto delle salme, di materiale da utilizzare nel cimitero e per il trasporto dei rifiuti.

7. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune e nemmeno l'utilizzo di energia elettrica presente nel cimitero.

#### **Art. 68 - Modalità di esecuzione dei lavori – Responsabilità**

1. I soggetti che eseguono i lavori all'interno dei cimiteri comunali sono responsabili di ogni danno causato a persone e/o cose. Gli stessi sono obbligati a rispettare tutte le norme in vigore riguardanti le modalità di allestimento e posa di opere cimiteriali quali: tombe in genere, cappelline di famiglia, sigilli in marmo per loculi, ossari e nicchie cinerarie ecc.

2. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro l'impresa deve essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Solo nei casi previsti dall'art. 29 comma 6 del presente regolamento l'inizio dei lavori è subordinato all'avvenuta presentazione della "Comunicazione per l'esecuzione di lavori nei Cimiteri comunali", presentata al suddetto Ufficio.

Vige comunque l'obbligo di comunicare con almeno tre giorni lavorativi di anticipo il giorno, l'ora e la durata dei lavori, preventivamente richiesti ed autorizzati.

3 In caso di violazione di norme, regolamenti o prescrizioni in materia da parte dei soggetti esecutori dei lavori cimiteriali, l'Amministrazione comunale potrà disporre una diffida a procedere al ripristino o regolarizzazione, in tempo comunque non superiore a dieci giorni, delle opere difformi. Scaduto inutilmente il termine prescritto il Comune provvederà alla rimozione delle opere difformi con deposito delle stesse in un

luogo idoneo per il periodo di un mese, trascorso il quale le stesse saranno avviate alla demolizione. L'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente sarà fatto ai soggetti esecutori dei lavori suddetti.

4. I materiali ricavati dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati a cura e spese della ditta esecutrice alle discariche pubbliche.

5. Non è consentita la posa in opera di tombe in marmo sia nei campi comuni che a pagamento, nei primi 12 mesi successivi all'inumazione.

6. L'allestimento e posa in opera delle tombe in marmo per tutti i campi d'inumazione: comuni, a pagamento, su sepolture nuove, su sepolture retrocesse all'Ente per concessione scaduta, o per sepolture divenute nuovamente disponibili a seguito di precedente esumazione positiva, deve essere, in tutti i casi suddetti, conforme alla tipologia di tomba cosiddetta "unificata". Il disegno relativo alla tipologia "unificata" è disponibile presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali e sommariamente comprende una cordonata perimetrale in marmo tipo "rosa" Portogallo o Trani, di altezza fuori terra di cm. 10 e misure d'ingombro esterne di cm. 80 x 180, con testata trapezoidale in marmo Trani bronzetto con misure d'ingombro in proiezione orizzontale di cm. 50 x 64 ed altezza netta misurata da sopra cordonata pari a cm. 15.

7. E' vietata la posa di qualsiasi poggiapiedi perimetrale.

8. E' consentita la posa di semplice recinto provvisorio in legno o marmo di spessore max di cm.2, altezza fuori terra cm. 10 e misure d'ingombro esterne di cm. 80x180, subito dopo l'inumazione e fino alla posa della tomba in marmo "unificata". La demolizione, lo sgombrò ed il trasporto alle discariche pubbliche del suddetto recinto provvisorio deve essere fatto a cura e spese degli interessati.

#### **Art. 69 – Rimozione lapidi, tombe in marmo, manufatti ed ornamenti**

1. Il diritto alla permanenza di una lapide, tomba in marmo, targa, ornamento su una qualsiasi sepoltura, decade automaticamente con il termine della rotazione ordinaria, se in campo comune di durata decennale, o con la scadenza della relativa concessione cimiteriale negli alti casi. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei concessionari o chi per essi, entro la data definita negli avvisi posti in cimitero, diventa a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso od indennizzo di proprietà del Comune.

2. Gli oggetti non aventi nessun valore storico-artistico e non altrimenti riutilizzabili saranno demoliti e smaltiti nelle discariche pubbliche.

#### **Art. 70 – Obblighi del Comune**

1. Tutti i servizi cimiteriali e manutenzioni sono stati affidati a terzi. E' dovere del personale dipendente della ditta appaltatrice di adoperarsi nel migliore dei modi e con opportuna perizia affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri esistenti, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danni di qualsiasi genere.

2. Se durante l'esecuzione di servizi cimiteriali o lavori di manutenzione la ditta appaltatrice causa danni a persone e/o cose, sarà ritenuta la sola ed unica responsabile e dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al ripristino delle opere danneggiate e/o all'indennizzo del danno subito.

3. L'Amministrazione Comunale si impegna affinché all'utente danneggiato dalla ditta appaltatrice sia garantito il risarcimento del danno subito o il ripristino dell'opera danneggiata.

4. Il Comune non risponde della sottrazione da parte di ignoti di ornamenti, oggetti vari, fiori ecc., deposti sulle tombe e sepolture in genere.

5. Le lapidi e tombe in genere dei campi comuni e delle sepolture paganti che a seguito di assestamento naturale del terreno o cedimento a seguito di deformazioni del feretro sottostante, manifestano cali, inclinazioni e/o rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei concessionari.

6. Al Comune spetta unicamente il compito di:

6.1 Ripporto di terreno idoneo lungo i camminamenti esterni alla tomba.

6.2 Ripporto di terreno idoneo sopra la sepoltura entro i primi dodici mesi dall'inumazione.

#### **Art. 71 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelline e tombe di famiglia**

1. I singoli progetti di costruzione di cappelline di famiglia, tombe di famiglia e sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio competente, su conforme parere del Coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui agli art. 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, lapidi, ricordi, e similari.

9. Le eventuali essenze arboree ad ornamento delle tombe, devono essere preventivamente autorizzate prima della loro piantumazione.

#### **Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Servizi cimiteriali.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, sui viali di larghezza adeguata e secondo gli orari di apertura al pubblico del cimitero.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario allo scarico delle opere in marmo, arredi ecc..., e dei materiali necessari per la posa in opera delle stesse. Terminato lo scarico il veicolo deve essere portato fuori dal cimitero.

3. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, a suo insindacabile giudizio per esigenze di ordine e tutela degli utenti, può vietare, in ogni momento alle ditte esecutrici di lavori cimiteriali l'entrata in cimitero di furgoni, autocarri ecc.... Le stesse quindi dovranno utilizzare per entrare nel cimitero, appositi carrelli a norma di legge.

4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Art. 74 - [Abrogato]**

#### **Art. 75 - Vigilanza**

1 Il Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, tramite il personale incaricato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

#### **Art. 76 - Obblighi del personale delle imprese private**

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori, manutenzioni, servizi all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali ne viene disposto l'allontanamento.

2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 77 - Attività funebre**

1 Per l'attività funebre delle imprese di onoranze funebri (I.O.F.) si fa riferimento ai contenuti dell'art. 5 della L.R. 18/2010.

2 Le I.O.F. devono concordare preventivamente con l'Ufficio Servizi Cimiteriali il giorno e l'ora del servizio funebre.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 79 – Richiesta di servizi**

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 80 – Concessione di loculi “a disposizione”**

1. Potrà essere ad esclusiva discrezionalità dell'Amministrazione Comunale e limitata ai soli casi di manifesta disponibilità di loculi, rilasciare la concessione di loculo comunale a persona ancora in vita, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1.1 Delibera di Giunta Comunale indicante la disponibilità del singolo cimitero, sia come ubicazione che come numero;

1.2 il loculo richiesto “a disposizione” deve essere destinato a persona ancora in vita che abbia compiuto almeno il settantacinquesimo anno di età;

1.3 richiesta contestuale alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona appena defunta, che sia coniuge, unito civilmente, convivente, genitore, figlio, nipote (in linea retta). Per convivente si intende persona appartenente alla stessa famiglia anagrafica del defunto;

1.4 in caso di rinuncia alla concessione valgono le disposizioni di cui all' art. 61) del presente regolamento.

2. Qualora allo scadere della concessione non siano trascorsi ancora vent'anni dalla tumulazione della salma il concessionario, o gli eventuali aventi diritto, saranno tenuti al pagamento di una somma pari alla quota proporzionale di concessione calcolata sulla differenza di tempo occorrente al raggiungimento dei vent'anni dalla data di sepoltura.

#### **Art. 80 bis - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni**

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti o quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.34, n. 1265 o all'art. 107 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.90, n. 285, sono accertate e sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

2. L'accertamento delle violazioni, oltre che dal Corpo di Polizia Locale, può essere effettuato anche da personale appositamente individuato.

#### **Art. 81 - Regolamento - Validità - Efficacia delle disposizioni**

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia, per tanto si intendono abrogate o sostituite le disposizioni contenute nel precedente Regolamento.

2. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

#### **Art. 82 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nelle leggi, circolari, testi unici e provvedimenti in materia, richiamati all'art. 1) del presente Regolamento.

#### **Art. 83 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.